XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLLETTI

Modifica all'articolo 2057 del codice civile, in materia di liquidazione del danno permanente nella forma di rendita vitalizia

Presentata il 2 aprile 2020

Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni una parte della dottrina e, negli ultimi mesi, una certa giurisprudenza di merito, in caso di danni permanenti alla persona, hanno favorito l'applicazione dell'articolo 2057 del codice civile, prima considerato una norma residuale, che consente al giudice di riconoscere al danneggiato il risarcimento dei danni sotto forma di rendita vitalizia, al fine di impattare meno sulle assicurazioni private.

La presente proposta di legge intende ristabilire un *favor* verso il danneggiato, il quale potrà scegliere una liquidazione monetaria immediata e onnicomprensiva ovvero una rendita vitalizia. Tale ultimo strumento di assolvimento del debito in modo dilazionato risulta, infatti, di difficile applicazione rispetto al pagamento di una somma complessiva e anticipata, molto più sicura e immediata ai fini satisfattivi. La rendita vitalizia, infatti, è collegata a meccanismi assicurativi che rispondono a prin-

cìpi e a criteri di calcolo spesso particolarmente gravosi rispetto alla liquidazione in una soluzione unica.

Tuttavia, alcuni pericolosi solchi nella direzione contraria potrebbero aprirsi dopo alcune pronunce giurisprudenziali, che si sono insinuate nell'eccessivo margine di discrezionalità lasciato al giudice, il quale può optare, nella scelta della forma della liquidazione del debito, per l'applicazione dell'articolo 2057 del codice civile.

Lo strumento della rendita vitalizia si colloca, come attualmente configurato, in una posizione distonica rispetto al sistema risarcitorio previsto dal nostro ordinamento giuridico a tutela della vittima nel caso di lesione del bene salute e di danno alla persona. Infatti, la percezione rateizzata, quindi sensibilmente ridotta, del compenso risarcitorio non appare pienamente coerente rispetto alla *ratio* della responsabilità civilistica, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia rispetto alla sua funzione di deterrenza, soprattutto ove

XVIII LEGISLATURA A.C. 2455

la vittima non sopravvivesse per un lasso di tempo apprezzabile dall'inizio della liquidazione del danno.

In particolare, nel caso di gravi lesioni che caratterizzano un danno permanente, la sofferenza indotta dalla privazione funzionale propria del danno biologico, quasi sempre, può risultare maggiormente apprezzata dal danneggiato nel periodo più prossimo all'evento dannoso subìto, optando quindi per il versamento del risarcimento in un'unica soluzione. XVIII LEGISLATURA A.C. 2455

## PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2057 del codice civile, dopo le parole: « della natura del danno » sono inserite le seguenti: « e solo su richiesta del danneggiato ».



\*18PDL0099620\*